



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 03/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 2780

Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Art. 7 della L.R. n. 15/2012. Intervento sostitutivo regionale nella repressione di abusi edilizi. Comuni di Cagnano Varano, Mattinata, Peschici e Vieste.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

Gli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) disciplinano la vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia e le relative responsabilità e sanzioni.

In particolare, l'art. 31 ha ad oggetto la repressione degli interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, e prevede tra l'altro l'intervento sostitutivo regionale in caso di inerzia della competente struttura comunale.

La Legge Regionale 11 giugno 2012 n. 15, con l'obiettivo di fornire più efficaci strumenti operativi al fine della prevenzione e della repressione dell'abusivismo edilizio, disciplina tra l'altro le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

L'art. 7 della predetta legge, in particolare, prevede quanto segue:

1. La Regione può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell'esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi.
2. A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su impulso di parte l'inerzia o l'inadempimento del Comune, diffida quest'ultimo a provvedere ovvero a relazionare sulle motivazioni del ritardo entro un congruo termine, non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero ritenuta l'inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare il ritardo o l'inadempimento, la Giunta regionale ha facoltà di deliberare l'esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.
4. Il commissario ad acta può essere scelto tra i funzionari regionali o di enti locali in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all'Albo regionale dei collaudatori. Il commissario ad acta, qualora scelto tra professionisti esterni all'Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato l'esercizio del potere sostitutivo.
5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo. Il provvedimento è altresì trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio.
6. I compensi spettanti al commissario sono a carico del Comune inadempiente.
7. Per l'esercizio delle attività del commissario ad acta si applicano le disposizioni dell'articolo 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione), commi 2, 3 e 4, del d.p.r.

380/2001, in quanto compatibili.

8. Il commissario, espletate le attività sostitutive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e alla Procura regionale presso la Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.

L'esercizio della vigilanza edilizia da parte dei Comuni, nel territorio pugliese, incontra numerosi profili di criticità, per la consistenza tuttora notevole del fenomeno, per la percezione ancora oggi diffusa di impunità da parte dei responsabili degli abusi, per le note difficoltà dei Comuni ad eseguire le demolizioni in danno, a causa della carenza di risorse da anticipare. La mancata esecuzione "spontanea" delle ordinanze di demolizione, pertanto, costituisce purtroppo una casistica largamente maggioritaria, e ciò, a sua volta, in un circolo vizioso alimenta ulteriormente la percezione di mancata effettività della tutela della legalità nel territorio.

In questo scenario, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione tesa al ristabilimento della legalità per tutte le fattispecie di abusivismo, l'intervento sostitutivo regionale deve necessariamente essere commisurato ai differenti livelli di gravità e/o pericolosità ambientale degli abusi, in analogia con quanto previsto ai fini dell'erogazione di misure di sostegno finanziario in favore dei Comuni ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R. n. 15/2012.

Si rende pertanto necessario individuare dei criteri di priorità nell'intervento sostitutivo regionale di repressione degli abusi edilizi; tale funzione è conferita alla Giunta regionale, quale organo a competenza generale e residuale che partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politicoamministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 43, com ma 3, dello Statuto della Regione Puglia. L'art. 6, com ma 2, della L.R. n. 15/2012 individua, ai fini dell'erogazione di misure di sostegno finanziario, un criterio prioritario cui la Regione deve attenersi nelle sue determinazioni: la tutela degli ambiti territoriali di pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.

Si ritiene che il medesimo criterio debba sovrintendere all'individuazione degli abusi edilizi sui quali concentrare, in via prioritaria, l'intervento sostitutivo regionale, attesa la priorità che la tutela del territorio assume nei siti di più elevato valore identitario e culturale nonché, ai fini dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, nei siti ove sussiste il maggior rischio idrogeologico.

Del resto, le tragiche conseguenze dei recenti fenomeni naturali, verificatisi in particolare nell'area garganica, attestano inequivocabilmente che il cattivo uso del territorio - in primis l'attività edilizia illegale - oltre a deturpare la bellezza dei luoghi e a vanificare l'attività pianificatoria, accresce a livello esponenziale i pericoli e i danni a persone e cose conseguenti ai fenomeni atmosferici.

Il servizio Urbanistica regionale, nel corso della costante attività di monitoraggio dell'abusivismo edilizio, ha sollecitato tutte le A m ministrazioni comunali a dar corso con puntualità all'attività di vigilanza edilizia, chiedendo notizie circa i provvedimenti e l'attività amministrativa posta in essere.

Tra gli abusi definitivamente accertati e sanzionati dai Comuni con ordinanze di demolizione, delle quali ancora non si è provveduto all'esecuzione, si segnalano pertanto alla Giunta Regionale i seguenti casi, relativi ai Comuni di Cagnano Varano, Mattinata, Peschici e Vieste, tutti consistenti in realizzazioni, senza il prescritto titolo edilizio e senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, di consistenti opere edilizie in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico incluse nella perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano:

Alle richieste di informazioni e alle diffide formulate dal Servizio Urbanistica regionale, circa l'attività amministrativa finalizzata all'esecuzione delle ordinanze di demolizione, non è stato dato alcun riscontro da parte dei Comuni interessati.

Soltanto il Comune di Peschici, con nota prot. n. 8923 del 20/11/2014, relativamente all'abuso edilizio al n. 5 della tabella che precede, ha rappresentato che le opere abusive non sono state demolite e che non si è proceduto all'acquisizione dell'area e del bene al patrimonio comunale in quanto l'area risulta di proprietà comunale.

Risulta pertanto acclarata l'inerzia delle A m ministrazioni comunali sopra indicate nell'esercizio dei

doveri di repressione degli abusi edilizi sanciti dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, e sussistono i presupposti previsti dall'art. 7 della L.R. n. 15/2012 per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

Si propone, pertanto, la nomina di un commissario ad acta per ciascuno dei quattro Comuni interessati, che svolgerà tutte le attività amministrative finalizzate all'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive sopra indicate, avvalendosi delle strutture tecniche e amministrative dei Comuni sostituiti.

I compensi e rimborsi spese spettanti ai Commissari sono a carico dei Comuni inadempienti, possono essere determinati con le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994 e saranno liquidati dal Servizio Urbanistica regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL' A L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art.4, comma 4, lett. f) della L.R. n. 7 del 4/2/97, nonché ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15/2012.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione delle anticipazioni;

DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15/2012, quali Commissari ad acta per i provvedimenti di cui innanzi:

- Comune di Cagnano Varano - MERAFINA F.sco Giovanni;
- Comune di Mattinata - MERAFINA F.sco Giovanni;
- Comune di Peschici - IPPOLITO Giuseppe;
- Comune di Vieste - IPPOLITO Giuseppe.

I Comuni sostituiti corrisponderanno ai Commissari ad acta nominati il compenso e il rimborso spese spettanti per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto ai Commissari ad acta nominati ed ai Sindaci dei Comuni di Cagnano Varano, Mattinata, Peschici e Vieste per gli ulteriori adempimenti di competenza

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
